

Sentenza: 13 luglio 2011, n.207

Materia: definanziamento di leggi statali che incidono sulle finanze regionali

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati:dedotti dalla ricorrente articoli 117 quarto comma e 119 Cost. nonché dei principi di leale collaborazione e legittimo affidamento

Ricorrente: Regione Liguria

Oggetto: decreto legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica) conv. con mod. dalla legge 30 luglio 2010, n.122

Esito: infondatezza della questione di legittimità

Estensore nota: Ilaria Cirelli

La Regione Liguria impugna varie disposizioni del d.l.78/2010 tra cui, in particolare, l'articolo 1 che costituisce l'unico oggetto della pronuncia in esame.

La disposizione statale stabilisce il definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni, secondo quanto risulta dal rendiconto generale dello Stato relativo agli esercizi 2007, 2008, 2009. Si prevede che le risorse non utilizzate, così individuate, vengano riassegnate al fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

Secondo la ricorrente in tale previsione rientra anche il d.p.c.m. del 17 dicembre 2009 che stanziava 44 milioni di euro per il Fondo mondiale per la montagna e dunque anche a favore delle comunità montane. D.p.c.m, i cui stanziamenti non sono mai stati oggetto di atti d'impegno formale da parte dello Stato.

Secondo l'avvocatura regionale l'avvocazione di tale stanziamento allo Stato, per motivi che non dipendono in alcun modo dalle regioni, inciderebbe sull'autonomia finanziaria delle stesse e sarebbe quindi lesiva dell'art.119 Cost, ed inciderebbe, altresì, sulla competenza esclusiva regionale in materia di comunità montane ai sensi dell'articolo 117 quarto comma Cost..

Violerebbe, infine, il principio di leale collaborazione tra istituzioni e altererebbe la programmazione già compiuta dalla Regione stessa violando il legittimo affidamento di quest'ultima, condizionandone le scelte finanziarie e legislative in ordine alle comunità montane. Né la procedura di definanziamento, lamenta ancora la ricorrente, ha previsto il coinvolgimento delle regioni per il tramite della Conferenza Stato-Regioni.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto l'impugnazione sarebbe tardiva, poiché l'articolo 1 del d.l.78/2010, non avendo subito modifiche in sede di conversione in legge, ha immediatamente prodotto i suoi effetti lesivi.

Nel merito, la difesa erariale chiede venga dichiarata la non fondatezza del ricorso in quanto l'intero testo normativo finalizzato alla manovra di riduzione della spesa pubblica è riconducibile alla materia coordinamento della finanza pubblica ed, in particolare, l'articolo 1 impugnato atterrebbe al sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva di quest'ultimo.

La Corte costituzionale preliminarmente respinge l'eccezione relativa alla tardività dell'impugnazione richiamando la propria costante giurisprudenza in merito che riconosce la tempestività dell'impugnazione dei decreti legge anche successivamente alla loro conversione, la quale ne stabilizza la presenza all'interno dell'ordinamento.

In secondo luogo la Corte accoglie la tesi dell'avvocatura dello Stato che inquadra la materia nell'ambito dell'ordinamento contabile dello Stato, di competenza esclusiva dello stesso ai sensi dell'articolo 117 secondo comma lettera e) della Costituzione.

Nel caso di specie si tratta di risorse statali non utilizzate che, sulla base di una rinnovata valutazione delle esigenze di finanza pubblica, ricevono una nuova destinazione finalizzata all'ammortamento del debito pubblico.

La Corte ricorda inoltre che, secondo la sua giurisprudenza, non sussiste alcun obbligo, da parte dello Stato, di finanziare attività rientranti nelle competenze legislative regionali.

In particolare, con la sentenza 79 del 2011 si è già affermato che la decisione statale di revocare il finanziamento di un'opera, in una materia di competenza residuale regionale, non incide sulle competenze legislative ed amministrative regionali in quanto ciò non impedisce alla regione di realizzarla con fondi propri. Non sussiste dunque violazione dei parametri costituzionali invocati dalla regione ricorrente.

La disposizione, inoltre, non comporta una violazione del principio di leale collaborazione in quanto le risorse statali non ancora impegnate e quindi ancora legittimamente programmabili da parte dello Stato, non possono aver dato vita a rapporti consolidati, né la Regione Liguria avrebbe potuto fare legittimo affidamento sullo stanziamento statale prima ancora che le relative somme fossero concretamente rese disponibili mediante l'adozione di atti d'impegno.